



COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO

Provincia di Pesaro e Urbino

AVVISO SULL'APPLICAZIONE DELLA I.U.C. PER I CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO (A.I.R.E.)

Si informano tutti i pensionati cittadini AIRE che, secondo quanto previsto dal decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47 all'art. 9-bis, convertito dalla Legge 23/05/2014 n. 80, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Sull'immobile in possesso delle suddette caratteristiche:

IMU: esente (se non è in categoria A1, A8, A9)

TASI: si applica in misura ridotta di due terzi

TARI: si applica in misura ridotta di due terzi

Pertanto si invitano tutti i pensionati cittadini AIRE a presentare la dichiarazione TARI/TASI e il modello di variazione IMU necessari per poter usufruire di tale agevolazione, pregando di fornire la prova documentale dello stato di pensionato, in mancanza dei quali, sarà impossibile accedere al beneficio previsto per legge.

Si comunica inoltre che i versamenti possono essere effettuati con bonifico direttamente al conto di Tesoreria:

CONTO CORRENTE: COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO

IBAN : IT47J060556835000000003040

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- Il **codice fiscale** o la **partita IVA** del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- Le sigle **"IMU"** - **"TASI"** - **"Comune di Mercatello sul Metauro"** e i relativi codici tributo:
3918 IMU
3958 TASI
- L'annualità di riferimento: **"2015"**

Per quanto riguarda la **"TARI"** (tassa rifiuti) verrà inviato successivamente avviso al contribuente con importo dovuto e scadenze per il pagamento.

Si precisa, infine, che non sono più applicabili le disposizioni di cui all'art. 1, comma 4-*bis*, del D. L. 23 gennaio 1993 n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, in base alla quale era prevista per tali soggetti la possibilità di versare l'ICI in un'unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre, con applicazione degli interessi nella misura del 3%.